

CIRCOLARE N° 20 DEL 11/10/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO OMNIBUS IN GU

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2024, n. 236, la legge del 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 133 (decreto "Omnibus").

Di seguito le principali novità.

È stata introdotta un'indennità di 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti in presenza di determinati requisiti, che verrà corrisposta in busta paga insieme alla tredicesima mensilità.

L'importo, da rapportare alla durata del periodo di lavoro, sarà netto in quanto non concorrerà alla formazione della base imponibile. Per ottenerla il lavoratore dovrà presentare un'apposita richiesta scritta al proprio sostituto di imposta. Possono richiederla i lavoratori dipendenti con i seguenti requisiti:

- reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente entrambi a carico (dei quali il figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che posseda un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro se di età non superiore a 24 anni), oppure presenza di almeno un figlio a carico in mancanza dell'altro genitore o con genitore che non abbia riconosciuto il figlio e con il contribuente che non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d'importo superiore a quello delle rispettive detrazioni spettanti.

Nella richiesta redatta per iscritto il lavoratore deve attestare di aver diritto al bonus e deve indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli. La somma erogata in busta paga viene recuperata dai sostituti d'imposta il giorno successivo all'erogazione tramite compensazione tramite il modello F24.

*GU 8 ottobre 2024
n. 236**Bonus una tantum di
100 euro per i
lavoratori dipendenti
(art. 2-bis)*

La spettanza dell'agevolazione va verificata in sede di conguaglio fiscale. Pertanto, se il bonus non spettasse, verrà recuperato dai sostituti d'imposta.

L'importo del bonus è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente ed è riconosciuto anche qualora non sia stato erogato dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta. Qualora in tale sede il bonus erogato dal sostituto d'imposta risultasse non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo andrà restituito in sede di dichiarazione.

Sono diventate definitive le nuove disposizioni sul concordato preventivo biennale. In particolare:

- viene definito il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. Si riducono alla metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie (di cui all'art. 21 del DLgs n. 472/1997) quando: è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente; ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, quando si decade dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano; ovvero, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, qualora non si è aderito al regime di ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater o se ne decade;
- si introduce un **ravvedimento speciale** a favore dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale. In particolare, si prevede che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi dal 2018 al 2022, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il predetto regime di ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale ma non al ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Il regime di esenzione dall'IVA riconosciuto per alcune tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica è esteso anche alle stesse prestazioni effettuate prima

Ravvedimento speciale per i soggetti ISA aderenti al CPB (artt. 2-ter e 2-quater)

Disposizioni in materia di regime dell'IVA per

<p>dell'entrata in vigore del suddetto regime fiscale (17 dicembre 2023), senza che ciò dia luogo a rimborsi dell'imposta già versata. Resta fermo che queste prestazioni sanitarie di chirurgia estetica devono essere "rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica", a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.</p>	<p><i>prestazioni di chirurgia estetica (art. 7-sexies)</i></p>
<p>BONUS NATALE: I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 10 ottobre 2024, n.19/E, ha reso chiarimenti sulle condizioni di accesso all'indennità una tantum di 100 euro <i>ex</i> articolo 2-bis, del DL n. 113/2024 (decreto Omnibus) convertito in legge.</p> <p>Per beneficiare dell'indennità il lavoratore deve essere in possesso di requisiti reddituali e familiari.</p> <p>Quanto al primo aspetto, il reddito complessivo deve essere inferiore a 28 mila euro calcolato nell'anno 2024. A tal fine si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, di quelli assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione Ace, nonché le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (ossia, le mance). Infine, nella determinazione del reddito complessivo, si deve considerare la quota esente relativa agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e alla disciplina speciale per lavoratori impatriati. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.</p> <p>Quanto alle condizioni familiari, l'indennità spetta al lavoratore con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico; • oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (vale a dire quando sussistono anche le circostanze previste dall'articolo 12 comma 1 lett. c) decimo periodo del TUIR). <p>In merito, viene ricordato che un nucleo familiare monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'altro genitore è deceduto; • l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). <p>Circa l'ambito applicativo, l'Agenzia delle Entrate ha osservato come per fruire dell'indennità sia necessaria la titolarità di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR.</p> <p>Operativamente, l'indennità potrà essere fruita in busta paga in occasione dell'erogazione della tredicesima mensilità, previa richiesta al datore di lavoro (effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dove attestare il possesso dei requisiti e indicando i codici fiscali del coniuge e figli, oppure in dichiarazione dei redditi se il lavoratore non ha il sostituto d'imposta (ad esempio</p>	<p><i>Circolare AdE del 10 ottobre 2024, n.19/E</i></p>

i lavoratori domestici o i lavoratori cessati) o non ha ricevuto l'indennità dal datore di lavoro.	
FLAT TAX INCREMENTALE, MODALITÀ DI VERSAMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO	
<p>La flat tax incrementale, introdotta dall'art. 1, cc. 55-57 L. 197/2022, rappresenta un'opportunità fiscale per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni prevista solo per il periodo di imposta 2023. Quest'imposta sostitutiva, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile non superiore a 40.000 euro, si applica alla differenza tra il reddito d'impresa (e di lavoro autonomo) del 2023 e il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, decurtata del 5% di quest'ultimo importo.</p> <p>Inizialmente, l'introduzione di questa misura fiscale ha generato alcune incertezze riguardo alle modalità di versamento e alla possibilità di rateizzazione. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 18.04.2024, n. 21/E, ha istituito il codice tributo "1731" per il versamento dell'imposta tramite modello F24. Tuttavia, questa risoluzione non fornisce indicazioni specifiche sulla possibilità di rateizzazione e sul ravvedimento operoso.</p> <p>Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Faq che ha chiarito diversi aspetti. È stato confermato che per il versamento della flat tax incrementale si applicano le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi. Ciò significa che i contribuenti possono beneficiare del termine esteso al 31.07.2024 (o 30.08.2024 con maggiorazione dello 0,4%) per coloro che sono ammessi a tale misura, come previsto dall'art. 37 D.Lgs. 13/2024. Inoltre, è stata confermata la possibilità di rateizzare le somme dovute fino al 16.12.2024, in linea con quanto stabilito dal decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024).</p> <p>La motivazione fornita dall'Agenzia delle Entrate per queste disposizioni è che, nonostante la norma istitutiva della flat tax incrementale non faccia un rinvio esplicito alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, tale rinvio è da considerarsi implicito. Questo è dovuto sia alla natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia alla mancanza di una disciplina specifica che ne regolamenti i termini di versamento.</p> <p>Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, sebbene non sia stato esplicitamente menzionato nella Faq, si ritiene che, per analogia, si applichino le stesse regole previste per il versamento delle imposte sui redditi. Di conseguenza, è ragionevole ritenere che sia possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche per la flat tax incrementale, seguendo le modalità e i termini previsti per le altre imposte. È opportuno ricordare che il ravvedimento si perfeziona solo con il pagamento contestuale di imposta, interessi e sanzione ridotta.</p> <p>In caso di ravvedimento, si ritiene corretto versare l'imposta dovuta utilizzando il codice tributo "1731" istituito dalla risoluzione n. 21/E/2024. Per quanto riguarda sanzioni e interessi, in assenza di codici tributo specifici, si ritiene che si possano utilizzare i codici previsti per il ravvedimento Irpef ("8901" per le sanzioni e "7989" per gli interessi).</p> <p>È importante sottolineare che queste indicazioni sono basate sull'interpretazione delle disposizioni esistenti e potrebbero essere soggette a future precisazioni o modifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate</p>	<p><i>Flat Tax incrementale, introdotta dall'art. 1, cc. 55-57 L. 197/2022</i></p> <p><i>Risoluzione AdE 18.04.2024 n. 21/E</i></p> <p><i>Ravvedimento operoso</i></p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani